

La deduzione delle spese per l'adozione di minori stranieri

L'**articolo 10, comma 1, lett. I-bis), Tuir** include nel novero degli **oneri** che danno diritto a una **deduzione** dal reddito complessivo le spese sostenute dai **genitori adottivi** per l'espletamento della procedura di **adozione di minori stranieri** disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della **L. 184/1983 (articoli da 29 a 39-quater)**. L'**importo deducibile** ammonta al **50%** delle spese.

La disposizione in esame è stata introdotta dall'**articolo 4 L. 476/1998** concernente "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993*" e "*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri*".

La procedura di **adozione** in esame è alquanto articolata e prevede l'espletamento di numerose formalità che la rendono lunga e onerosa. La previsione della **deducibilità** delle spese, pertanto, è finalizzata ad **agevolare** coloro che intendono adottare un **minore straniero**.

Tra i diversi adempimenti da effettuare, gli aspiranti genitori adottivi, dopo aver ottenuto il **decreto di idoneità** dal tribunale per i minorenni, devono conferire l'**incarico** di curare la procedura a un **ente autorizzato** ai sensi dell'**articolo 39-ter L. 184/1983** (l'albo degli enti autorizzati è formato dalla Commissione per le adozioni internazionali prevista dall'**articolo 39** della medesima legge).

Ai fini del riconoscimento della deduzione in esame, l'**ente autorizzato** è tenuto a **certificare** l'**ammontare complessivo** delle **spese** sostenute dai **genitori adottivi** per l'espletamento della procedura di adozione (**articolo 31, comma 3, lett. o), L. 184/1983**). Sono deducibili, infatti, solo le **spese certificate** dall'ente.

Nel novero delle **spese deducibili** rientrano anche quelle riferibili all'**assistenza** ricevuta, alla **legalizzazione** o **traduzione** dei documenti, alla **richiesta di visti**, ai **trasferimenti** e al **soggiorno** all'estero.

In sintesi, la **deduzione** del 50% spetta per tutte le spese sostenute purché **finalizzate** all'adozione del minore, debitamente **documentate** e **certificate** dall'ente autorizzato.

In merito all'applicazione della disciplina in parola, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di fornire diversi chiarimenti interpretativi. In particolare, con la **risoluzione AdE 77/E/2004** è stato precisato che:

- Per beneficiare della deduzione **non è necessario** aver acquisito lo *status* di genitore adottivo; la deducibilità delle spese, infatti, **prescinde** dall'effettiva conclusione della procedura di adozione e dall'esito della stessa (ne consegue che l'espressione "*spese sostenute dai genitori adottivi*" usata dal legislatore deve essere interpretate come "*spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi*");

- agli effetti fiscali, la procedura di adozione **inizia** con il **conferimento** del mandato all'adozione all'ente autorizzato (è da questo momento che gli adottandi hanno diritto a usufruire della deduzione);
- la **deduzione** deve essere operata applicando il **principio di cassa**, con riferimento al periodo d'imposta in cui le spese sono state **effettivamente sostenute**;
- l'ente autorizzato è tenuto a **certificare annualmente** le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi;
- l'ente autorizzato deve certificare non solo le spese che lo stesso ha direttamente sostenuto e che sono state rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ma **anche** quelle sostenute **direttamente** da costoro o presso soggetti diversi dall'ente autorizzato (in ogni caso, **non sono deducibili le spese non certificate**); pertanto, per consentire all'ente autorizzato la **certificazione** delle spese connesse alla procedura, gli aspiranti all'adozione devono consegnare all'ente stesso, oltre alla documentazione relativa alle spese autonomamente sostenute, anche un'apposita autocertificazione (oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) con cui attestano che le spese, per le quali chiedono la deduzione e che non sono state sostenute direttamente dall'ente autorizzato, sono riferibili **esclusivamente** alla procedura di adozione;
- le relazioni e gli incontri **post-adottivi** non rientrano nella procedura di adozione (che si conclude con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall'Autorità straniera, oppure con la pronuncia di adozione da parte del Tribunale per i minorenni); tali adempimenti rappresentano un **onere** per i genitori adottivi, finalizzato alla verifica del corretto inserimento del bambino nell'ambito sociale e familiare e che, in quanto tale, è connaturato all'esercizio della potestà genitoriale e per il quale l'ordinamento tributario gli prevede apposite **detrazioni** d'imposta.

Con la **circolare 17/E/2015** (*paragrafo 4.2*), l'Agenzia delle entrate, inoltre, ha chiarito che:

- il legislatore **non ha ripartito** la deduzione nella misura fissa del 25% per ogni genitore adottivo, ma si è limitato a prevedere la deducibilità dal reddito di uno o di entrambi del 50% delle spese sostenute;
- se la spesa è stata sostenuta da **entrambi** gli aspiranti genitori adottivi, la deduzione va **proporzionalmente** suddivisa tra i due;
- se, invece, la spesa è stata sostenuta da **un solo** genitore, poiché l'altro è a suo carico, la deduzione spetta **esclusivamente** al coniuge che ha sopportato la spesa, nella misura del 50%;
- date le obiettive difficoltà di individuare il genitore che ha concretamente sostenuto, anche all'estero, le spese, i genitori possono specificare all'ente autorizzato qual è l'importo delle spese sostenute **da ciascuno** di essi; di conseguenza, se l'ente ha **certificato**, sulla base delle dichiarazioni rese dai genitori, che le spese di adozione sono state sostenute da entrambi in pari misura, ciascuno potrà dedurre solo il 25% delle spese sostenute, mentre se l'ente ha attestato che le spese certificate sono state sostenute in misura differenziata dai due genitori, ciascuno potrà dedurre la quota parte che gli è stata certificata.